# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE



Bruxelles, 22.12.2006 COM(2006) 916 definitivo

2006/0300 (COD)

\_

## Proposta di

## DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

## che modifica

la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(presentata dalla Commissione)

## Proposta di

#### DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

#### che modifica

la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

## IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³, prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁴.
- (2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di esecuzione di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

- (3) Secondo la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione<sup>5</sup> relativa alla decisione 2006/512/CE, gli atti già in vigore devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. Tale dichiarazione indica un elenco di atti che devono essere adeguati urgentemente, ivi compresa la direttiva 2002/87/CE.
- (4) Occorre, in particolare, conferire alla Commissione la facoltà di adottare misure volte a chiarire gli aspetti tecnici di alcune definizioni stabilite nella direttiva 2002/87/CE, specialmente per consentire di tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari e in materia di tecniche prudenziali e per garantire l'applicazione uniforme di tale direttiva all'interno della Comunità. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a completare la direttiva 2002/87/CE con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (5) La direttiva 2002/87/CE prevede un limite di durata per quanto riguarda le competenze di applicazione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione congiunta sulla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno affermato che tale decisione fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati in codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione devono essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio si sono inoltre impegnati ad accertare che siano adottate al più presto possibile proposte destinate ad abrogare le disposizioni degli atti in questione che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. In seguito all'introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, le disposizioni che prevedono tale limite di durata nella direttiva 2002/87/CE devono essere soppresse.
- (6) Occorre pertanto modificare opportunamente la direttiva 2002/87/CE.
- (7) Dato che le modifiche da apportare alla direttiva 2002/87/CE sono adeguamenti di natura tecnica che riguardano soltanto le procedure di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

## HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La direttiva 2002/87/CE è modificata come segue:

- (1) l'articolo 20, paragrafo 1, è modificato come segue:
- a) le parole ", in conformità della procedura stabilita all'articolo 21, paragrafo 2," sono soppresse;
- b) è aggiunto il seguente comma:

"Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 2.";

- (2) l'articolo 21 è modificato come segue:
- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
- "2. "Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.";
- b) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

#### Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Il Presidente Per il Consiglio Il Presidente